

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

PROVINCIA DI LATINA



SETTORE

“LL.PP. E SERVIZIO TECNOLOGICO”

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL
*“MARCHIO ECOLOGICO DEL CIRCEO”***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 15/09/2016

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Nel rispetto dei principi della normativa amministrativa e della tutela ambientale, il presente Regolamento istituisce il “*Marchio Ecologico del Circeo*”, definisce le condizioni e le modalità cui devono attenersi le strutture che vogliono ottenere tale marchio e disciplina le modalità di svolgimento della valutazione.
2. Il “*Marchio Ecologico del Circeo*” è un riconoscimento che le strutture turistiche, ricettive e di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti, come definite dal presente regolamento, possono utilizzare ai fini promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto dei requisiti qualitativi definiti nel Disciplinare pubblicato insieme al presente regolamento.
3. Con il presente Regolamento comunale è approvato il logo del “*Marchio Ecologico del Circeo*”.

Art. 2 – Soggetti coinvolti e definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, si riportano le seguenti definizioni:

“**Marchio Ecologico del Circeo**”: Riconoscimento alle strutture turistiche, ricettive e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che rispettano quanto definito nel presente regolamento, nel disciplinare tecnico e nel manuale di applicazione del Marchio. Al momento del rilascio del marchio il Comune di San Felice Circeo consegnerà alle strutture un attestato.

“**Comitato di Coordinamento**”: organo presieduto dal Sindaco, oppure da un suo delegato, e composto da un rappresentante dell’Ufficio competente in materia di gestione rifiuti e dal soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti. Sono invitati a partecipare senza diritto di voto le associazioni, i rappresentanti delle utenze interessate ogni cittadino. Il funzionamento del comitato deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È l’organo di governance del marchio, a cui compete la definizione e l’aggiornamento del disciplinare tecnico, dove sono definite le regole per la corretta gestione dei propri rifiuti, e del manuale di applicazione del marchio, dove sono delineate le modalità di pubblicità da parte delle strutture del marchio.

“**Comitato di Valutazione**”: organo di indirizzo tecnico i cui membri sono nominati dal Sindaco e deve essere composto da tre persone. Il funzionamento del comitato deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di membri esterni all’Ente può essere ammesso soltanto il risarcimento dei costi di trasporto dovutamente da rendicontare. Il Presidente è di diritto il Dirigente del Settore competente in gestione dei rifiuti. Il Comitato di valutazione ha la responsabilità di rilasciare il marchio “*Marchio Ecologico del Circeo*” anche sulle risultanze del valutatore.

“**Struttura turistica, ricettiva di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**”: i ristoranti, i bar, i pub, gli alberghi, i bed and breakfast, gli stabilimenti, i campeggi. Per il presente regolamento “*Struttura*”

“**Valutatore**”: è il soggetto, designato dal Sindaco, che effettua la verifica presso la struttura. I valutatori sono selezionati in maniera tale da assicurare adeguata professionalità nella valutazione.

Art. 3 – Domanda di Adesione

1. La domanda di adesione, il disciplinare ed il regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale di San Felice Circeo.

2. La domanda di adesione reperibile presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale di San Felice Circeo deve essere firmata dal legale rappresentante della “*Struttura*” ed inoltrata al protocollo comunale.
3. La “*Struttura*” riceverà dal Comune di San Felice Circeo la comunicazione di accettazione della domanda con l’indicazione del periodo in cui sarà svolta la verifica. Nel caso di non accettazione della domanda il Comune di San Felice Circeo comunicherà le relative motivazioni.
4. Il proprietario/gestore della “*Struttura*” che sarà visitata, dovrà informare il personale al fine di poter agevolare l’esecuzione della verifica.

Art. 4 – Attività di verifica della Struttura

1. L’attività di verifica consistono in un sopralluogo presso la struttura, effettuato dal valutatore, volto a verificare il corretto raggruppamento dei rifiuti urbani in funzione del servizio pubblico erogato ed il decoro delle aree limitrofe ai contenitori attribuiti all’utenza.
2. Il nominativo del valutatore sarà comunicato alle “*Struttura*” ogni anno dal Comune di San Felice Circeo.
3. La verifica verrà effettuata senza preavviso.
4. La verifica è volta ad accertare il soddisfacimento dei requisiti del disciplinare tecnico ed avviene mediante interviste, esami documentali, verifica delle modalità operative impiegate per lo svolgimento delle attività, sopralluoghi nelle diverse aree della “*Struttura*”, rilievi fotografici. Quanto osservato dal valutatore in sede di verifica verrà rielaborato per l’attribuzione del punteggio.

Art. 5 – Rilascio dell’Attestato

1. Il Comitato di valutazione sulla base della documentazione raccolta e di quanto emerso in sede di verifica, valuta il rilascio del “*Marchio Ecologico del Circeo*”.
2. La “*Struttura*” che non otterrà il punteggio minimo per l’ottenimento del marchio riceverà comunicazione delle motivazioni di esclusione e potrà ripresentare la domanda non prima di tre mesi e comunque avendo provveduto ad eliminare le carenze riscontrate.
3. Nel caso di esito positivo della valutazione, la “*Struttura*” riceve la targa e l’attestato che dà diritto all’utilizzo del marchio.
4. Il Comitato di valutazione può richiedere alla struttura eventuali approfondimenti e/o azioni da intraprendere ai fini dell’ottenimento del marchio.
5. L’attestato ha validità di un anno dalla data del rilascio ed il mantenimento del marchio è subordinato agli esiti di una verifica annuale secondo quanto definito dal presente regolamento.
6. Qualora venissero meno i requisiti necessari per il mantenimento, il marchio può essere revocato, con conseguente impossibilità da parte dell’impresa di fregiarsene in qualsiasi iniziativa di carattere promozionale o pubblicitario a partire dal momento della revoca.

Art. 6 – Principali diritti della struttura

1. La “Struttura” ha il diritto di pubblicizzare il riconoscimento ottenuto ed apporre il marchio su vetrofanie, documentazione pubblicitaria, carta intestata, etc., secondo le modalità delineate nel “manuale di applicazione del marchio”.

Art. 7 – Principali doveri della struttura

1. La “Struttura” si impegna a:

- consentire l’accesso ai propri locali per l’esecuzione della verifica, pena la mancata concessione, sospensione o revoca del marchio;
- cessare qualsiasi uso dell’attestato e del marchio nei casi di scadenza o revoca;

Art. 8 – Disposizioni per l’uso dell’attestato e del marchio

1. Il marchio può essere utilizzato dalla “Struttura” solo nel periodo di validità e non possono essere impiegati con riferimento ad attività o localizzazioni produttive non incluse nella valutazione.
2. Il marchio può essere apposto su vetrofanie, documentazione, pubblicazioni, materiale pubblicitario di qualsiasi tipo, etc., nelle dimensioni stabilite dalla “Struttura” purché si rispettino le indicazioni riportate nel “manuale di applicazione del marchio”.
3. La pubblicità del marchio è consentita al momento del rilascio dello stesso.
4. La “struttura turistica e ricettiva” può utilizzare il marchio soltanto qualora lo stesso sia accompagnato dall’indicazione dell’anno di rilascio.

Art. 9 – Sospensione

1. La sospensione all’utilizzo del marchio della struttura è decisa dal Comitato di valutazione.
2. La sospensione, per un tempo limitato fino ad un massimo di sei mesi, può avvenire in seguito a:
 - mancato mantenimento di un requisito essenziale;
 - uso improprio del marchio;
 - mancato adeguamento alle prescrizioni richieste dal Comitato di valutazione;
 - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento;
 - ricezione ricorrente di lamentele da parte dei cittadini/clienti
3. La sospensione è comunicata alla “Struttura” con le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata ed il termine entro cui la struttura deve sanare la situazione, scaduto il quale si procede alla revoca.
4. La “Struttura” deve comunicare tempestivamente all’Ufficio comunale competente le azioni che intende effettuare e i tempi di esecuzione. La sospensione è revocata solo quando la “Struttura” ha dato evidenza oggettiva dell’avvenuta applicazione delle azioni definite.

Art. 10 – Revoca

1. La revoca del marchio è decisa dal Comitato di valutazione in seguito a:
 - perdita dei requisiti che hanno consentito il rilascio;
 - cessazione delle attività per la quale la “*Struttura*” aveva ottenuto il marchio;
 - fallimento o liquidazione;
 - mancato rispetto dei requisiti di legge e norme cogenti relativi alle dotazioni strutturali e/o servizi oggetto di valutazione;
 - uso improprio dell’attestato o del marchio.
2. La decisione della revoca viene formalmente comunicata alla “*Struttura*”.
3. Dopo la revoca la “*Struttura*” deve:
 - restituire la targa entro 30 giorni dalla richiesta, in caso contrario il Comune di San Felice Circeo invierà la Polizia Locale al recupero della targa;
 - non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Marchio;
 - eliminare dalla carta intestata, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc. il marchio ed ogni riferimento ad esso relativo.
4. In caso di revoca Il Comune di San Felice Circeo provvede alla cancellazione dall’elenco delle strutture cui è stato rilasciato il marchio.

Art. 11 – Riservatezza

1. Gli atti e le informazioni riguardanti la “*Struttura*” dei quali si è venuti a conoscenza nel corso delle attività di valutazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta della “*Struttura*”.

Art. 12– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione e dell’approvazione con deliberazione di Giunta comunale del “*disciplinare tecnico*” e del “*manuale di applicazione del marchio*”.